



Unione europea



REGIONE
LAZIO



Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento della «Gestione di Strumenti Finanziari e interventi finanziati con Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e con fondi regionali» - CIG: 6767027755 - CUP: F83G16000360008

Chiarimenti complessivi al 07/10/2016

DI) Il bando di gara prevede che il valore della procedura è complessivamente e presuntivamente valutato in € 9.890.000,00, IVA esente, ripartito come segue:

- i «Fondo Rotativo per il Piccolo Credito»: € 7.320.000,00 (Euro settemilionitrecentoventimila/00);
- ii «Fondo di Riassicurazione»: € 1.410.000,00 (Euro unmilionequattrocentodiecimila/00);
- iii «Garanzia Equity»: € 1.050.000,00 (Euro unmilionequinquantamila/00);
- iv «Voucher di Garanzia»: € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00).

Si richiede di conoscere i razionali utilizzati per la determinazione degli importi, tenuto conto che sulla base delle verifiche condotte il valore dell'appalto determinato dallo scrivente anche in ragione dei volumi presunti (cfr. conferenza stampa di presentazione bando del 12/09/2016) risulta sensibilmente inferiore all'importo indicato nel disciplinare di gara, in particolare sul primo e secondo intervento.

Si ricorda che sulla base del valore della procedura viene determinato l'importo delle garanzie a corredo dell'offerta.

RI) L'art. 35, comma 4 del Dlgs n° 50/2016 stabilisce tra l'altro che "Il calcolo (del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture) tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara".

Il valore della procedura di cui all'art. 4 del Disciplinare, così come l'eventuale incremento ivi disciplinato ai commi da 13 a 15, è quindi un importo presunto, ottenuto quale risultato di una simulazione effettuata considerando le commissioni di base e quelle di risultato (ovviamente al lordo degli eventuali ribassi offerti dai concorrenti) e basata sui seguenti razionali:

<i>Strumento / Intervento</i>	<i>Tempistica</i>	<i>Valore medio pratica</i>	<i>Durata media (anni)</i>	<i>Sofferenze</i>
Fondo Rotativo per il Piccolo Credito	100% anno I	25.000 (erogazione)	2.5	0% (rotazione piena)
Fondo di Riassicurazione	100% anno I	20.000 (perdita escutibile)	2.5	0% (rotazione piena)
Garanzia Equity	100% anno I	50.000 (garanzia)	5	0% (rotazione piena)
Voucher di Garanzia	100% anno I	3.750 (singolo voucher)	n.a.	n.a.



Unione europea



REGIONE
LAZIO



Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento della «Gestione di Strumenti Finanziari e interventi finanziati con Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e con fondi regionali» - CIG: 6767027755 - CUP: F83G16000360008

Chiarimenti complessivi al 07/10/2016

D2) Con riferimento al Disciplinare di Gara art. 7 punto 4 nella parte in cui dispone – con ciò richiamando il disposto dell'articolo 80 comma 3 del Dlgs 50/2016 – che tra i soggetti tenuti alla sottoscrizione del DGUE sono ricompresi anche i soggetti muniti di poteri di controllo, si chiede se nel caso in cui un Operatore (società per azioni) abbia adottato il modello di governance tradizionale, il DGUE debba essere fatto sottoscrivere ai membri del Collegio Sindacale.

R2) Come è noto, l'art. 80 comma 3 del Dlgs n.° 50/2016 prevede che lo stesso trova applicazione per i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo ...

Il Collegio Sindacale nelle società per azioni ha un potere di controllo e di vigilanza ai sensi dell'art. 2397 c.c. e segg., quindi si ritiene che i relativi membri debbano rendere le relative dichiarazioni.

D3) Con riferimento al Disciplinare di Gara art. 7 punto 4 nella parte in cui precisa che il Quadro D Parte III del DGUE si riferisce ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, Dlgs n.° 50/2016, non ricompresi nei precedenti Quadri della Parte III e di seguito indicati. Pertanto, i concorrenti dovranno integrare il predetto Quadro con le relative dichiarazioni o comunque rendere tali dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/00.

Si chiede se:

- nell'ipotesi in cui all'Operatore non si applichi nessuno dei motivi aggiuntivi, se sia corretto rispondere nell'ambito del riquadro esclusivamente barrando la casella "NO" ovvero sia altresì necessario elencare i singoli motivi di esclusione aggiuntivi;

- nell'ipotesi in cui all'Operatore si applichi qualcuno dei motivi aggiuntivi, se sia corretto rispondere nell'ambito del riquadro dovendo indicare tutti i motivi di esclusione aggiuntivi con evidenza di quelli per i quali vi è risposta affermativa oppure sia sufficiente indicare i soli motivi aggiuntivi per i quali vi è risposta affermativa.

- si debba fare oggetto di quanto previsto ai precedenti punti A) (ove la risposta sia nel senso di elencare i motivi aggiuntivi) o B) di apposita dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/00 "a latere" del DGUE e se tale dichiarazione debba essere sottoscritta a cura dei medesimi soggetti che hanno sottoscritto il DGUE medesimo.

R3) La risposta al quesito è contenuta nella circolare n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È comunque preferibile che tutte le dichiarazioni siano riportate nel DGUE, fermo restando che saranno accettate anche dichiarazioni sostitutive "a latere" del DGUE, sottoscritte dai dichiaranti.

D4) Con riferimento al Disciplinare di Gara art. 7 punto 4 nella parte in cui precisa che il Quadro D Parte III del DGUE si riferisce ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, Dlgs n.° 50/2016, non ricompresi nei precedenti Quadri della Parte III e di seguito indicati. Pertanto, i concorrenti dovranno integrare il predetto Quadro con le relative dichiarazioni o comunque rendere tali dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/00.

Premesso che tra i motivi di esclusione aggiuntivi previsti dall'art. 80, rientrano anche quelli indicati dal comma 2 del medesimo articolo riguardanti "la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia",



Unione europea



REGIONE
LAZIO



Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento della «Gestione di Strumenti Finanziari e interventi finanziati con Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e con fondi regionali» - CIG: 6767027755 - CUP: F83G16000360008

Chiarimenti complessivi al 07/10/2016

Si chiede se, tale attestazione vada estesa, con riferimento all'informativa antimafia, anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti tenuti alla sottoscrizione del DGUE in virtù dell'art. 85 ultimo comma del d.lgs. 159/2011 e s.m.i il quale prevede che l'informativa antimafia debba riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sottoposti a verifica.

Quanto sopra, anche in considerazione delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sulla compilazione del quadro D, con la Circolare del 18.7.2016 n.° 3 recante "linee guide per la compilazione del DGUE".

In caso di risposta affermativa, si chiede anche se la modalità con cui ottemperare possa consistere in una apposita dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/00 "a latere" del DGUE relativa allo stato di famiglia di ciascun dichiarante, attestante la generalità dei familiari maggiorenni conviventi con il medesimo.

R4) Come correttamente rilevato, la circolare Ministeriale impone l'indicazione anche dei familiari conviventi di maggiore età e sarebbe opportuno inserirli nel DGUE. In ogni caso, sarà accettata anche l'altra modalità prospettata.

D5) **a)** Nel capitolato tecnico si richiede che l'Affidatario si impegni, nel corso del periodo di presa in carico del servizio, alla "messa a disposizione delle sedi operative (almeno nelle città di Roma, Viterbo, Frosinone, Latina, Rieti) per l'erogazione delle attività di front office", e successivamente, si richiede che questo fornisca "copia dei titoli giuridici dai quali derivi la disponibilità degli immobili adibiti a sedi operative".

A tale proposito si chiede se per titolo giuridico si possa intendere qualsiasi atto giuridico (a titolo esemplificativo: atto, contratto, accordo, convenzione, ecc.) che dimostri in capo al singolo concorrente, la propria disponibilità degli immobili ai fini dello svolgimento di quelle attività di front office previste dal bando.

b) Si chiede conferma al fine di non appesantire gli allegati all'accordo di finanziamento che tale documentazione vada fornita solo ed esclusivamente per 5 sedi operative minime ubicate nelle città previste dal bando e non per la totalità delle sedi messe a disposizione.

R5) a) Sì, l'interpretazione riportata è corretta.

b) Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Capitolato Tecnico "...l'Affidatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante una Comunicazione di Presa in Carico [...] fornendo i dettagli relativi a:

- **ubicazione delle sedi operative tramite le quali sarà garantito il front office nei confronti delle imprese e i relativi orari di apertura, con allegati in copia i titoli giuridici dai quali derivi la disponibilità degli immobili adibiti a sedi operative;"**

e, pertanto, di tutte le sedi operative messe a disposizione.

D6) Ci riferiamo all'art. 7 comma 4 del Disciplinare di gara in merito alle dichiarazioni di cui al Quadro D Parte III, sugli "altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore", che si riferisce ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs 20/2016, non ricompresi nei precedenti Quadri.

A tale proposito, tenuto conto della Circolare del 18/07/2016 n. 3 del Ministero Infrastrutture e trasporti riportante le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documentazione di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05350) (GU Serie Generale n. 170 del 22/07/2016), con annesso DGUE allegato, si chiede, se in alternativa al modello di DGUE allegato al Disciplinare, si possa utilizzare il modello di DGUE allegato alla citata



Unione europea



REGIONE
LAZIO



Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento della «Gestione di Strumenti Finanziari e interventi finanziati con Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e con fondi regionali» - CIG: 6767027755 - CUP: F83G16000360008

Chiarimenti complessivi al 07/10/2016

circolare, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione in merito ai predetti requisiti del quadro D Parte III.

R6) Si, in alternativa al modello DGUE allegato n.1 al Disciplinare di Gara può essere adottato il modello DGUE allegato alla circolare n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

D7) In merito alla capacità tecnica e organizzativa, con riferimento ai principali contratti da elencare e alle informazioni da fornire in merito, si chiede se per "Importo" si debbano intendere gli importi previsti dai contratti sottoscritti a corrispettivo del servizio.

R7) Il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 7.1 sub. b1) si intende assolto presentando un elenco di contratti che dimostrino un volume di fondi gestiti pari a € 25.000.000,00 (euro venticinquemilioni/00). L'elenco dovrà anche specificare l'importo del corrispettivo per il servizio svolto seppur lo stesso non rilevi per il raggiungimento del valore minimo sopra espresso.

D8) 4. Nel disciplinare di gara alla pag. 8, art.4) punto I, si legge che il valore della procedura è complessivamente e presuntivamente valutato in 9.890.000,00 €, IVA esente.

Si chiede di conoscere le modalità di calcolo, le ipotesi e le logiche con le quali si è giunti a determinare tale valore presunto, anche in riferimento ai singoli strumenti/ interventi.

In particolare si riporta di seguito a titolo esemplificativo la determinazione del Valore della procedura per lo strumento "Fondo Rotativo per il Piccolo Credito" che nel Disciplinare di gara, viene determinato in euro 7.320.000,00 (IVA esente), ma che dai calcoli di seguito riportati risulterebbe essere fortemente inferiore.

Il valore totale della commissione di base è stimabile ipotizzando un trasferimento delle risorse in linea con quanto previsto dal bando, in euro 1.320.000,00 (0,5% annuo dei contributi del Fondo dei Fondi versato per lo strumento finanziario per il periodo di erogazione e 0,25% annuo per il periodo di Esaurimento progressivo delle attività).

Il valore totale della commissione di risultato è stimabile in euro 3.685.000,00 nell' ipotesi che il finanziamento medio sia pari a euro 25.000,00 e il numero delle pratiche istruite con successo sia 3.350, in ragione di una doppia rotazione delle risorse stanziato sullo strumento di FRPC, quindi attivando finanziamenti per un importo complessivo di circa 84 milioni di euro.

Il totale del valore della Procedura FRCP con le ipotesi riportate ammonta ad euro 5.005.000,00, con una differenza rispetto al valore stimato pari ad euro 2.315.000,00, di oltre il 30% inferiore.

Chiediamo conferma del corretto valore della commissione di risultato prevista per lo strumento pari ad euro 1.100.

R8) Per quanto riguarda le modalità di calcolo, le ipotesi e le logiche con le quali si è determinato il valore indicato nel Disciplinare di gara all'articolo 4 punto I, che si ricorda rappresentare "l'importo massimo stimato" ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, si rimanda alla risposta R1 precisando quanto segue:

- la stima del valore delle commissioni di base si fonda sull'ipotesi di massima capacità teorica di erogazione ai beneficiari e quindi di tiraggio delle tranche (indicata nella tabella inclusa nella risposta R1 come "tempistica: 100% anno 1");
- la rotazione degli strumenti dipende dalla tempistica sopra indicata, nonché dall'ipotesi di reimpiego, nell'arco del "Periodo di Erogazione" (7 anni), delle risorse che vengono rese via via disponibili per



Unione europea



REGIONE
LAZIO



Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento della «Gestione di Strumenti Finanziari e interventi finanziati con Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e con fondi regionali» - CIG: 6767027755 - CUP: F83G16000360008

Chiarimenti complessivi al 07/10/2016

effetto del progressivo rimborso dei finanziamenti erogati, non ridotte del potenziale effetto del credito deteriorato (nella tabella inclusa nella risposta RI "Sofferenze 0% - rotazione piena");

- gli importi risultanti dalla simulazione effettuata sono stati oggetto di arrotondamenti.

Il valore della commissione di risultato prevista per lo strumento pari ad € 1.100 (euro millecento/00) è corretto

Roma 07.10.2016